

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE PREVISTA DALL'ART. 92 COMMA 5 DEL D. LGS N. 163/2006 "CODICE DEGLI APPALTI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione del Fondo interno di incentivazione stabilito dall' art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 "Codice degli appalti" e successive modificazioni e integrazioni e la ripartizione del medesimo tra le figure espressamente indicate dal Codice a far data dal 1° Settembre 2011.

Per la progettazione, la direzione dei lavori, la gestione della sicurezza e il collaudo in corso d'opera, il Fondo di cui al comma precedente è determinato nella misura massima del 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, stabilita in base all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare. Per un importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro si intende l'importo complessivo del progetto, inclusi i costi per la sicurezza, che sarà indicato come base della gara di appalto, sia essa con offerta a pressioni unitari, sia con ribasso d'asta.

L'importo del Fondo di cui al precedente comma si intende al lordo degli oneri contributivi e fiscali che saranno a carico dell'Ente.

Per lavori si intendono le attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere ed impianti, così come definiti dai commi 7 e 8 dell'art. 3 del D. Lgs. 163/2006 indipendentemente dalle modalità con cui vengono finanziati e appaltati.

Art. 2

Costituzione e destinatari del Fondo

Sulla base di apposita Deliberazione di Giunta Camerale l'ammontare del Fondo di cui all'art. 1 è stabilito in base alla complessità dell'opera o dei lavori, preventivamente valutate dal Dirigente competente, e in base all'importo dei lavori, secondo le aliquote indicate nella tabella seguente:

Importo	Lavori di particolare complessità	Lavori di normale complessità
fino a € 258.228,45	1,5%	1,4%
da € 258.228,45 a € 774.685,35	1,45%	1,3%
oltre € 774.685,35	1,4%	1,2%

I coefficienti di ripartizione del Fondo sono i seguenti:

1. Responsabile Unico del Procedimento	15%
2. Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento che non hanno contribuito alla Redazione del Progetto o Computo Metrico	4%
3. Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento aventi formazione tecnica	54%
4. Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento con compiti di coordinamento sicurezza	27%

Qualora una delle figure sopra indicate sia coperta da più persone, il Dirigente competente stabilisce come deve essere divisa la percentuale indicata a seconda dell'impegno e dell'apporto individuale di ciascuno, in accordo con il RUP.

Dopo che siano state ultimate le procedure di gare per i lavori, il Dirigente competente provvede alla liquidazione del 60% delle quote spettanti ai vari destinatari, secondo i coefficienti sopra indicati, dopo avere informato la parte sindacale.

Il restante 40% verrà liquidato dopo l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro BEVERINI)